



SCHEMA DI DISCIPLINARE

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n.3901, codice fiscale 80007580279, qui rappresentata da nata ail, domiciliata per la carica in, nella sua qualità di, autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, dalla D.G.R. n.;

e

....., con sede a, cap., P. IVA

PREMESSO

- la Regione del Veneto – Settore Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Stazione appaltante) partecipa, in qualità di partner, al Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico “AdriaMuse” (di seguito Adriamuse), approvato in data 06 aprile 2011 dall’Autorità di Gestione, che vede quale Lead Partner la Provincia di Rimini;
- il progetto Adriamuse si pone come obiettivo generale quello di valorizzare i musei ed il patrimonio culturale dell’area costiera del Mare Adriatico attraverso la condivisione e l’armonizzazione di azioni, strumenti e strategie nel settore della cultura e del turismo, che consentano di aumentare la conoscenza dei musei e di attrarre un più vasto pubblico di visitatori;
- in particolare, la Scheda progettuale prevede, a carico della Regione, una serie di azioni volte a realizzare dei progetti pilota (eventi, azioni congiunte), finalizzati ad illustrare e spiegare al pubblico, in una prospettiva condivisa, le relazioni e influenze, che storicamente interessarono la Repubblica di Venezia e l’Albania;
- tale tema è oggetto di due eventi “gemelli”, uno dei quali verrà organizzato dal partner 8, Comune di Shkodra, in Albania e si svolgerà a Scutari alla metà del mese di Aprile 2014;
- la Regione intende intervenire a tale evento facendo conoscere e valorizzando il tema della gondola e della cultura che la contraddistingue, quale elemento particolarmente significativo della marineria tradizionale veneziana, con riferimento anche al complesso di attività cui ha dato vita, come ad esempio i mestieri che continuano le tradizioni costruttive e creative che si sono sviluppate nei secoli intorno ad essa;
- con decreto dirigenziale n. 181 del 30 dicembre 2013, il Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie ha avviato l’affidamento ad un operatore esterno del servizio relativo all’ideazione e organizzazione di tale intervento;
- con decreto dirigenziale n. 182 del 30 dicembre 2013, è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- con nota n. prot. del, l’associazione dei mestieri che contribuiscono alla costruzione della gondola, denominata, con sede a, è stata invitata a formulare un una proposta di preventivo, sulla base della stima dell’importo complessivo del servizio pari ad euro 4.000,00, comprensivo di IVA e ogni prestazione, indennità e spese generali;
- con nota n. prot. del, l’operatore interpellato ha la propria offerta, per un importo pari ad euro, dichiarando la propria disponibilità a svolgere il servizio in oggetto e trasmettendo la documentazione richiesta;
- con decreto dirigenziale n. 16 del 28 marzo 2014, il Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie, valutata l’idoneità e la qualificazione dell’operatore interpellato a svolgere le prestazioni richieste, ha individuato l’associazione (di seguito affidatario) quale soggetto affidatario del servizio.

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante del presente disciplinare, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. L'affidatario si obbliga a svolgere l'attività di organizzazione e partecipazione ad un Evento di progetto che si svolgerà in Albania, a Scutari, nei giorni previsti intorno alla metà del mese di Aprile, finalizzato a divulgare e promuovere la conoscenza della cultura della gondola, di cui al Workpackage 6 "Azioni pilota a scala ridotta / Sperimentazione dell'organizzazione congiunta di eventi specifici" della Scheda progettuale del progetto AdriaMuse (cod. 015), finanziato a valere sul Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico .
2. La citata attività di organizzazione di un intervento informativo e divulgativo sul tema della cultura della gondola ha ad oggetto nello specifico:
 - a) l'ideazione dell'intervento e delle sue modalità di svolgimento;
 - b) l'organizzazione della trasferta (prenotazione di alberghi e voli, organizzazione dei pasti, dei trasporti, ecc.), in e dall'Albania, delle persone individuate dall'affidatario che parteciperanno all'evento e del trasporto e deposito di qualsiasi materiale si rendesse necessario all'allestimento e alla realizzazione dell'intervento;
 - c) lo svolgimento dell'intervento, che dovrà prevedere, oltre alla parte informativa e divulgativa, anche iniziative dimostrative correlate al tema dell'incontro;
 - d) la collaborazione con la Regione nelle relazioni con i partner progettuali, per quanto attiene gli aspetti specifici relativi al tema in oggetto, che possano emergere nel corso dell'organizzazione dell'evento.

Art. 2**Corrispettivo**

1. La Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario il corrispettivo previsto per il servizio in oggetto, pari ad un importo di €, che deve intendersi comprensivo di IVA e ogni prestazione, indennità e spese generali, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.
2. Il pagamento del corrispettivo per il servizio prestato verrà corrisposto in un'unica soluzione, entro trenta giorni, all'esito positivo della verifica di regolare svolgimento del servizio prestato e previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell'operatore prescelto
3. I pagamenti saranno effettuati fatte salve le dovute verifiche circa la regolarità contributiva dell'operatore economico.
4. Tutte le comunicazioni intercorrenti con la Stazione appaltante, nonché la documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del servizio e del pagamento dello stesso dovranno contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, secondo la seguente dicitura:
Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 – Progetto "AdriaMuse" (codice 015). Acquisizione servizio di partecipazione ad un Evento di progetto in Albania, finalizzato a divulgare e promuovere la conoscenza della cultura della gondola, di cui al Workpackage 6 della Scheda Progettuale "Azioni pilota a scala ridotta / Sperimentazione dell'organizzazione congiunta di eventi specifici". CUP: H69D09000150007. CIG: Z910D1F042.

Art. 3**Tracciabilità dei flussi finanziari**

5. L'affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
6. L'affidatario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Art. 4**Proprietà intellettuale**

1. Gli elaborati finali e tutto il materiale che verrà realizzato nel corso del presente servizio sono di proprietà della Regione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

Art. 5

Privacy e riservatezza

1. Le parti contraenti con la sottoscrizione del presente contratto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati ai sensi del D.lgs n.196 del 30.6.2003 "Codice in materia dei dati personali" e s.m.i.
2. L'affidatario si obbliga verso la Stazione appaltante a non divulgare a terzi dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza, raccolti o elaborati durante lo svolgimento del servizio.

Art. 6

Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardo nell'adempimento rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente disciplinare, la Stazione appaltante provvederà, previa diffida motivata, ad applicare una penale fino al 10% dell'importo dovuto per il servizio prestato. L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 7

Risoluzione

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze, che comportino l'applicazione della penalità di cui all'art. 6 del presente contratto, fosse tale da rendere insoddisfacente il servizio.
2. Per inadempienze o ritardo di particolare gravità, tali da compromettere il rispetto delle condizioni e dei termini di rendicontazione del servizio nell'ambito del Programma di cui all'art.1, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
3. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, previa contestazione scritta della stazione appaltante, con lettera raccomandata a/r indirizzata all'affidatario.

Art. 8

Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

Art. 9

Spese contrattuali

1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10

Disciplina applicabile

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e dal codice civile.
2. In ogni caso, l'affidatario si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente disciplinare è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, a Venezia, presso la sede del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie, in data

Regione del Veneto

Il Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie

.....

L'Affidatario

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10.

L'Affidatario

.....